



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Aldo Moro n.1 – 94010 Catenanuova (EN) – pec: info@pec.comune.catenanuova.en.it tel.093578711

III Settore Tecnico

Ordinanza Dirigenziale n.1 del 29/06/2026

Prot.7394 del 29/06/2026

Oggetto: Ordinanza di rilascio e sgombero da cose e/o persone del bene comunale denominato “Capannone n. 21” della zona artigianale di c.da Piano Mulino, identificato al foglio n. 9, p.lla n. 483 del N.C.T., occupato sine titolo dalla ... omissis ..., con assegnazione del termine di 30 giorni.

Il Responsabile del III Settore Tecnico

Premesso che

- il Comune di Catenanuova è proprietario del bene immobile denominato “Capannone n. 21” della zona artigianale, sito in c.da Piano Mulino, identificato al foglio n. 9, particella n. 483 del N.C.T., come individuato negli atti comunali richiamati nel presente provvedimento;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 18.07.2018 l’Amministrazione comunale ha disposto la sospensione dell’assegnazione dell’opificio n. 21 della zona artigianale per la durata della realizzazione del Centro Comunale di Raccolta in zona Forca, destinando lo stesso all’attivazione di un C.C.R. temporaneo e provvisorio per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- la medesima deliberazione n. 85/2018 ha dato atto che tale utilizzazione era funzionale alla tutela della salute pubblica, dell’igiene ambientale e alla continuità di un servizio pubblico essenziale, demandando la gestione del sito nell’ambito del servizio comunale dei rifiuti;
- il medesimo atto ha inoltre richiamato il finanziamento regionale relativo alla realizzazione del Centro Comunale di Raccolta in zona Forca, giusto D.D.G. n. 1484 del 26.10.2017, e ha espressamente collegato la sospensione dell’assegnazione del capannone n. 21 alla realizzazione del C.C.R. e ai programmi di finanziamento della Regione Siciliana;
- in virtù della delibera di G.M. n. 85 del 18.07.2018, con ordinanza sindacale n.29 del 24/07/2018 è stata affidata la gestione del Centro Comunale di Raccolta “de quo” alla ditta “Co.Ge.Si — s.r.l. — Servizi Ambientali” avente sede a S. Giuseppe Jato (PA) in via Pergole, 3 (P. IVA: 06157270825), già affidataria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, giusta precedente Ordinanza nr. 12 del 30.03.18;
- con determina n.46 del 24/04/2019 è subentrata nel servizio la ditta Euroservice;
- con determina n.17 del 01/02/2021 il servizio è stato aggiudicato dalla ... omissis ... che lo ha effettuato fino al 12/04/2026 giusta determina n.124 del 01/04/2026;
- con disposizione di servizio prot. n. 3190 dell’11.03.2026 il Responsabile del III Settore Tecnico ha intimato alla ... omissis di lasciare libero da mezzi ed impedimenti il capannone in



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Aldo Moro n.1 – 94010 Catenanuova (EN) – pec: info@pec.comune.catenanuova.en.it tel.093578711

precedenza utilizzato quale sede del C.C.R. in c.da Piano Mulino, di riconsegnare i locali sgomberi, agibili e senza danneggiamenti e di riconsegnare le chiavi di accesso all'UTC, assegnando il termine di giorni sei;

- con nota prot. n. 3299 del 16.03.2026 la ... omissis ... ha rappresentato di utilizzare i locali per attività connesse al servizio di igiene urbana, per la manutenzione del proprio parco automezzi e per attività di officina meccanica, chiedendo l'assegnazione provvisoria del capannone e dichiarando che tali attività avrebbero potuto essere eseguite anche in relazione a mezzi impiegati in numerosi appalti in essere;
- con successiva disposizione prot. n. 3439 del 18.03.2026 il Responsabile del III Settore Tecnico ha chiarito che l'assegnazione del capannone in argomento è disciplinata dal regolamento comunale e che l'utilizzo degli immobili comunali richiede una procedura ad evidenza pubblica, rilevando altresì che il capannone n. 21 era stato adibito a C.C.R. temporaneo e provvisorio e che, per la sopravvenuta realizzazione del nuovo C.C.R., esso non poteva essere sottratto all'evidenza pubblica se non per diverso utilizzo di pubblico interesse;
- nella medesima disposizione del 18.03.2026 l'Ufficio ha rilevato, sulla base di quanto dichiarato dalla stessa società, che il capannone era stato utilizzato per usi non consentiti, quali deposito di mezzi e officina, addirittura anche per cantieri di altri Comuni, concedendo soltanto in via del tutto eccezionale un differimento del termine di rilascio fino al 31.03.2026;
- nonostante le predette intimazioni, il bene non risulta rilasciato all'Ente e permane l'occupazione senza titolo da parte della ... omissis ...;
- il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni pubblici appartiene al dirigente e trova fondamento nell'art. 823, comma 2, c.c., purché il bene appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e sia concretamente destinato al soddisfacimento di interessi pubblici (T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, Sent., (data ud. 16/12/2025) 05/01/2026, n. 30, sulla autotutela esecutiva beni pubblici);
- affinché un bene pubblico non demaniale assuma la natura di bene patrimoniale indisponibile, occorrono la proprietà pubblica, un espresso atto amministrativo di destinazione al pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio stesso;
- nel caso di specie ricorrono, in concreto, i seguenti elementi: 1) proprietà in capo all'Ente; 2) realizzazione con fondi pubblici; 3) finalità pubblica del bene, già adibito a C.C.R.; 4) persistente volontà di assoggettamento a pubblico interesse, in quanto il Comune risulta beneficiario di finanziamento per la realizzazione di opera pubblica sul bene; 5) mancato inserimento del bene nel piano delle alienazioni, a conferma della persistente indisponibilità;
- l'Ente ha inoltre rappresentato che il Comune di Catenanuova risulta beneficiario nell'Allegato A al D.D.G. n. 928 del 17.06.2026, relativo al PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 2.6.1, con finanziamento di €449.956,57 riferito all'intervento pubblico insistente sul bene in questione, circostanza che conferma l'attuale e persistente destinazione del compendio a finalità pubbliche;

Richiamata la giurisprudenza

- secondo consolidata giurisprudenza, il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Aldo Moro n.1 – 94010 Catenanuova (EN) – pec: info@pec.comune.catenanuova.en.it tel.093578711

pubblici spetta ai dirigenti e ai responsabili della gestione, trattandosi di attività di mera amministrazione e non di funzione di indirizzo politico, come affermato da Consiglio di Stato, sez. VII, 19 maggio 2023, n. 4987, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 giugno 2022, n. 4964, Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3465, nonché, in termini conformi, da Consiglio di Stato, sez. VII, 24 luglio 2023, n. 7235 e Consiglio di Stato, sez. VI, 26 aprile 2018, nn. 2519 e 2520;

- la giurisprudenza ha chiarito che il potere di autotutela esecutiva previsto dall'art. 823, comma 2, c.c. presuppone il previo accertamento della natura demaniale o patrimoniale indisponibile del bene, poiché, in difetto di tale requisito, il bene pubblico disponibile può essere tutelato soltanto con gli ordinari strumenti civilistici, come ribadito da Consiglio di Stato, sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934;
- ai fini della qualificazione di un bene pubblico non demaniale come bene patrimoniale indisponibile, la giurisprudenza richiede congiuntamente: a) la proprietà in capo all'ente pubblico; b) un espresso atto amministrativo di destinazione del bene ad un pubblico servizio; c) l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, come affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934, Cass. civ., Sezioni Unite, 25 marzo 2016, n. 6019, Consiglio di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 513, Cass. civ., Sezioni Unite, 28 giugno 2006, n. 14865, e Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5867;
- in particolare, la giurisprudenza valorizza non soltanto la formale appartenenza del bene alla mano pubblica, ma anche la persistente volontà dell'Ente di assoggettarlo ad una funzione pubblica, desumibile dagli atti di programmazione, dai finanziamenti pubblici ottenuti e dalla mancata inclusione del bene nei piani di dismissione o alienazione;
- inoltre, secondo T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, sentenza 5 gennaio 2026, n. 30, la pubblica amministrazione ha il dovere di esercitare il potere di autotutela esecutiva ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c. per rientrare nel possesso dei beni pubblici abusivamente detenuti da privati, potendo adottare il relativo provvedimento anche senza previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura vincolata a tutela dell'integrità del patrimonio pubblico;

Considerato che

- il bene in oggetto appartiene alla proprietà del Comune di Catenanuova, primo e indefettibile requisito soggettivo richiesto per la qualificazione del bene quale appartenente al patrimonio indisponibile;
- il capannone n.21 è stato realizzato con fondi pubblici, secondo quanto evidenziato nelle osservazioni legali acquisite, con conseguente coerenza genetica del bene rispetto alla sua destinazione pubblicistica;
- la finalità pubblica del bene risulta già formalmente e sostanzialmente accertata, poiché con deliberazione di G.M. n.85/2018 esso è stato destinato a Centro Comunale di Raccolta temporaneo e provvisorio, nell'ambito del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti;
- sussiste una manifestazione espressa di volontà dell'Ente diretta ad assoggettare il bene al pubblico servizio, ricavabile in modo inequivoco dalla deliberazione n. 85/2018, che ne ha sospeso l'assegnazione ordinaria proprio per destinarlo ad una funzione pubblica specifica;



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Aldo Moro n.1 – 94010 Catenanuova (EN) – pec: info@pec.comune.catenanuova.en.it tel.093578711

- sussiste altresì l'effettiva destinazione sostanziale del bene a pubblico servizio, in quanto lo stesso è stato concretamente utilizzato quale C.C.R. temporaneo e provvisorio al servizio della raccolta differenziata comunale;
- la persistente volontà di mantenere il bene assoggettato a pubblico interesse emerge anche dall'attuale destinazione del capannone ad interventi connessi a finanziamento pubblico, circostanza che rende incompatibile la protrazione di un'occupazione privatistica sine titolo e l'uso del bene per finalità imprenditoriali della società occupante;
- ulteriore elemento confermativo della natura indisponibile del bene è costituito dal fatto che esso, secondo quanto rappresentato nelle osservazioni legali, non è mai stato inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente, permanendo quindi fuori da qualsiasi processo di dismissione patrimoniale;
- per effetto di tali elementi concorrenti, il capannone n. 21 deve qualificarsi, allo stato, come bene del patrimonio indisponibile comunale, con conseguente applicabilità del potere di autotutela esecutiva di cui all'art. 823, comma 2, c.c.;
- l'occupazione da parte della ... omissis ... è priva di valido titolo, essendo venuta meno ogni ragione funzionale connessa al precedente utilizzo temporaneo nell'ambito del servizio comunale e risultando già adottate specifiche intimazioni di rilascio rimaste inottemperate;
- l'utilizzo del capannone quale deposito di mezzi e officina meccanica, anche in relazione a mezzi destinati ad appalti diversi da quelli del Comune di Catenanuova, risulta estraneo e incompatibile con la destinazione pubblica del bene;
- la permanenza dell'occupazione senza titolo impedisce all'Ente il pieno ed esclusivo godimento del proprio bene, ostacola la sua destinazione a finalità pubbliche e interferisce con la programmazione e l'attuazione degli interventi finanziati;
- sebbene il provvedimento di autotutela esecutiva potrebbe essere adottato anche senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento, l'Ente, in applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione, ritiene comunque congruo assegnare alla società un termine finale di 30 giorni per il rilascio spontaneo;

Visti

l'art. 823, comma 2, del codice civile;

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

la deliberazione di G.M. n. 85 del 18.07.2018;

la disposizione di servizio prot. n. 3190 dell'11.03.2026;

la nota della ... omissis ... n. 3299 del 16.03.2026;

la disposizione di servizio prot. n. 3439 del 18.03.2026;

l'Allegato A al D.D.G. n. 928 del 17.06.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azione 2.6.1, nel quale il Comune di Catenanuova risulta beneficiario del finanziamento relativo all'intervento pubblico insistente sul bene in argomento;



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Aldo Moro n.1 – 94010 Catenanuova (EN) – pec: info@pec.comune.catenanuova.en.it tel.093578711

il vigente regolamento comunale per l'assegnazione dei capannoni della zona artigianale;

Ritenuto

- di dover esercitare il potere di autotutela esecutiva possessoria per il recupero del possesso del bene comunale occupato abusivamente, in ragione della sua natura di bene patrimoniale indisponibile e della sua attuale destinazione al perseguimento di interessi pubblici;
- di dover ordinare il rilascio del bene entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, decorso il quale si procederà in via coattiva con esecuzione in danno;

Ordina

alla ... omissis ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catenanuova, P. IVA ... omissis

- di rilasciare e sgomberare il bene comunale denominato "Capannone n. 21" della zona artigianale di c.da Piano Mulino, identificato al foglio n. 9, p.lla n. 483 del N.C.T., entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- di rimuovere integralmente dall'immobile, dall'area di pertinenza e dagli spazi di accesso tutti gli automezzi, le attrezzature, i materiali, i ricambi, i rifiuti, i beni mobili e qualunque altro ingombro riconducibile alla società o a soggetti da essa autorizzati o introdotti;
- di cessare immediatamente ogni uso improprio del bene e, in particolare, ogni attività di deposito, officina meccanica, manutenzione mezzi, ricovero materiali o utilizzo collegato ad appalti diversi da quelli comunali, in quanto incompatibili con la destinazione pubblica dell'immobile;
- di riconsegnare il capannone al Comune in condizioni di piena disponibilità, sgombero da cose e/o persone, sicurezza e agibilità, fatto salvo l'accertamento dello stato dei luoghi da eseguirsi in contraddittorio o, in difetto, d'ufficio;
- di consegnare al III Settore Tecnico tutte le chiavi, i dispositivi di accesso, i telecomandi, i codici e ogni altro mezzo idoneo a consentire la materiale disponibilità del bene entro il medesimo termine;

Avverte

- che, decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procederà senza ulteriore avviso al recupero coattivo del possesso del bene mediante esecuzione in danno, avvalendosi degli uffici comunali competenti e, ove necessario, della Polizia Locale e della forza pubblica;
- che tutte le spese occorrenti per lo sgombero da cose e/o persone, la rimozione, il trasporto, l'eventuale custodia dei beni mobili rinvenuti e il ripristino dei luoghi saranno poste a carico della ... omissis
- che resta salva ogni ulteriore azione dell'Ente per il risarcimento dei danni arrecati al bene, per il ristoro dell'occupazione *sine titolo*, maturata ad oggi e fino alla data di sgombero da cose e/o persone, e per l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità;
- che il presente provvedimento costituisce esercizio del potere di autotutela esecutiva previsto dall'art. 823, comma 2, c.c., in relazione a bene appartenente al patrimonio indisponibile



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Piazza Aldo Moro n.1 – 94010 Catenanuova (EN) – pec: info@pec.comune.catenanuova.en.it tel.093578711

comunale;

Dispone

- la notificazione del presente provvedimento alla ... omissis a mezzo Messi Comunale;
- la trasmissione del presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza;
- che, alla scadenza del termine assegnato, venga effettuato sopralluogo con redazione di verbale di ottemperanza o inottemperanza;
- che, in caso di mancata ottemperanza, il III Settore Tecnico proceda senza indugio agli adempimenti necessari per l'esecuzione in danno e quant'altro previsto dalla legge;

la pubblicazione del presente atto nelle forme di legge.

Impugnazione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia – Sezione competente entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini di legge.

Catenanuova, 24/06/2026



Il Responsabile del III Settore Tecnico